



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 14/07/2006

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2006, n. 917

Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE - ZPS e pSIC IT9110008 "Valloni e steppe Pedegarganiche" - Procedura d'infrazione 2001/4156 - Convenzione tra la Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia.

L'Assessore all'Ecologia, prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Parchi e confermata dal Dirigente del Settore Ecologia, riferisce:

Premesso

- con atto di C.C. n.74 del 16.7.98 il Comune di Manfredonia ha adottato la variante al PRG, approvata in via definitiva con delibera di GR n.69 del 7.7.99 per l'ampliamento della zona P.I.P. al fine di consentire la realizzazione degli interventi di industrializzazione rientranti nei benefici del "Contratto d'area di Manfredonia".

- Gli insediamenti produttivi previsti e finanziati con il Contratto d'area nel territorio del comune di Manfredonia sono orientati al prioritario superamento di una rilevante crisi socioeconomica occupazionale dell'area di Manfredonia, che comprende anche i Comuni di Monte Sant'Angelo e di Mattinata;

- Dal punto di vista ambientale, l'intervento interessa, con diversi livelli di impatto:

a) la ZPS e pSIC IT9110008 "Valloni e steppe Pedegarganiche", in quanto ricadente all'interno della perimetrazione della ZPS stessa, con conseguente riduzione della superficie di habitat naturale della Rete Natura 2000;

b) le vicine zone del pSIC I T9110008 "Zone umide della Capitanata" e della ZPS IT9110007 "Palude di Frattarolo" per gli impatti indiretti causati dalla realizzazione dell'intervento.

- A seguito della richiesta di informazioni avanzata dalla Commissione Europea con nota del 22.8.01 in merito al progetto di sviluppo dell'area industriale di Manfredonia, il Comune di Manfredonia ha presentato uno studio ambientale a supporto della valutazione di incidenza ambientale nonché della verifica di assoggettabilità a VIA regionale.

- Con determina n. 21 del 4.2.03, a seguito delle avvenute integrazioni richieste al Comune di Manfredonia in merito allo Studio di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e VI, il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia ha espresso proprio parere.

- Tuttavia la Commissione Europea ha ritenuto che "le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE siano state applicate in modo non corretto". Pertanto ha avviato Procedura di Infrazione n. 2001/4156 nei confronti della Repubblica Italiana, a seguito della quale ha espresso il seguente Parere motivato: Il "patto d'area" può essere considerato come un piano (...) sia il piano che il progetto sono stati approvati senza alcuna valutazione di incidenza. Solo in seguito alla indagine aperta dalla Commissione le autorità competenti hanno effettuato una valutazione di incidenza "ex post". La valutazione prospetta alcune "misure di mitigazione"; non v'è traccia di "misure di compensazione" inoltre l'impatto diretto sul sito è stato riconosciuto nella stessa valutazione. L'area distrutta è piccola relativamente alla estensione del sito ma in buono stato di conservazione. Alcuni progetti sono stati realizzati causando un notevole degrado degli habitat e una forte perturbazione delle specie presenti all'interno del sito. Pertanto la Repubblica italiana ha violato le Direttive 79/409 e 92/43 e in particolare è venuta meno agli obblighi di cui all'art. 6 commi 2, 3, 4 della Direttiva 92/43/CEE".

#### Considerato

- Che l'art. 3 della Direttiva Habitat Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie: "E' costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, ... deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale". La rete "Natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE. (...). L'articolo 6 della Direttiva Habitat, comma 4, prevede che, "Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata." Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."

- Che nell'ambito del Programma Life - Natura, "Azioni urgenti di protezione di Siti Natura 2000 nel parco Nazionale del Gargano", n. 134 3200/98/491 il cui territorio è in parte sovrapposto a quello di siti di importanza comunitaria, è stato redatto un Piano di Gestione della ZPS - pSIC IT9110008 "Valloni e steppe Pedegarganiche";

#### Ritenuto

- necessario provvedere a definire con il Comune di Manfredonia una iniziativa condivisa per corrispondere alle censure mosse dalla Commissione Europea, assicurando ogni utile misura di compensazione alla riduzione dell'habitat naturale prodotto a seguito dello sviluppo del Contratto d'area di Manfredonia;

- che finalità della Convenzione allegata alla presente Delibera è quella di assicurare la coerenza complessiva della Rete Natura 2000 attraverso un inquadramento dell'area industriale del Contratto d'area di Manfredonia in un più ampio sistema di miglioramento della qualità ambientale dei Siti interessati in maniera diretta ed indiretta dagli interventi industriali (ZPS-Valloni e steppe

pedegarganiche, ZPS-Paludi di Frattarolo, Sic-Zone umide di Capitanata);

- che i principali obiettivi operativi della Convenzione, coerenti con le finalità di cui al precedente punto, sono la attuazione di un Piano di gestione (come base conoscitiva sarà utilizzato il Piano di Gestione elaborato nell'ambito del Progetto LIFE "Azioni urgenti di protezione di Siti Natura 2000 nel Parco Nazionale del Gargano" N° 134 3200/98/491) nonché di Misure di compensazione (viene individuata l'area a sud del Lago Salso, costituita da circa 500 ha) di Misure di mitigazione e Misure contrattuali;  
Vista

- la deliberazione di Giunta regionale n. 801 del 6 giugno 2006, con la quale è stato approvato l'ulteriore aggiornamento del Programma regionale per la tutela dell'ambiente, a valere sull'ultima quota di risorse finanziarie, relative all'esercizio 2005, trasferite dallo Stato alla Regione nell'ambito dell'applicazione del D.lgs. n. 112/1998 per la delega di funzioni in materia ambientale;

- in particolare, la riformulazione dell'Asse 2 "Aree naturali protette, natura e biodiversità con l'inserimento della nuova linea di intervento d) "Azioni di compensazione a sostegno della Rete Natura 2000 e supporto agli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali", specificamente destinata a supportare le misure di compensazione necessarie, eventualmente anche a seguito dell'attivazione di procedure di infrazione da parte della Commissione europea, a tutela dei siti della Rete Natura 2000;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

il presente provvedimento comporta una spesa di Euro 500.000 a carico del Bilancio Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 611067 (U.P.B.14.1.2 ) - residui 2005, così come già definito con la DGR n. 801/2006 - Programma regionale per la tutela dell'ambiente, nell'ambito della disponibilità finanziaria complessiva di Euro 1.500.000,00 programmata per l'Asse 2 l'Aree naturali protette, natura e biodiversità", linea di intervento d) l'Azioni di compensazione a sostegno della Rete Natura 2000 e supporto agli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali".

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Settore Ecologia con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore all'Ecologia, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L. R. n. 7/1997, art. 4, comma 4., lett. d) e h).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, prof. Michele Losappio;

Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente f.f. dell'Ufficio Parchi e del Dirigente del Settore Ecologia;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di assicurare la coerenza complessiva della Rete Natura 2000 attraverso un inquadramento dell'area industriale in un più ampio sistema di miglioramento della qualità ambientale dei Siti interessati in

maniera diretta ed indiretta dagli interventi industriali (ZPS-Valloni e steppe pedegarganiche, ZPS-Paludi di Frattarolo, Sic-Zone umide di Capitanata);

- di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, tra la Regione Puglia, in qualità di ente di controllo delle attività in corso e di ente finanziatore delle misure previste e il Comune di Manfredonia in qualità di ente attuatore, il quale si avvarrà anche di associazioni o soggetti del terzo settore con specifica esperienza in materia ai fini dell'attuazione e gestione degli interventi indicati negli obiettivi della Convenzione;

- di dare mandato all'Assessore all'Ecologia, Michele Losappio di sottoscrivere la Convenzione tra la Regione Puglia e il Comune di Manfredonia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web ufficiale della Regione Puglia  
[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola